REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1980

recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 2 giugno 1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 23,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/80 della Commissione (2), l'importo di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione, menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80, viene calcolato tenendo conto dei prelievi, nonché degli importi compensativi monetari validi nella settimana che precede quella in cui si inizia il trimestre per il quale detto importo è calcolato ;

considerando che è opportuno derogare alle norme riguardanti la fissazione trimestrale ed il periodo di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo di tale importo, in particolare quando il passaggio da una campagna di commercializzazione alla campagna seguente lo rende necessario ; che occorre tener conto degli importi dei prelievi e degli importi compensativi monetari calcolati sulla base dei nuovi prezzi ;

considerando che l'inizio della campagna 1980/1981 è stato fissato al 2 giugno 1980 dal regolamento (CEE) n. 1031/80 del Consiglio (3) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/80, l'importo di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione per le carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80, viene fissato per il periodo che inizia il 2 giugno 1980 e calcolato sulla base dei prelievi e degli importi compensativi monetari validi alla stessa data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 2 giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 22.
(3) GU n. L 110 del 29. 4. 1980, pag. 2.